

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA



Dott. Mario Conte
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Giovanni Orso
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Rag. Pierluigi Martin
Consulente Aziendale

Dott.ssa Sara Martinazzo
Dottore Commercialista

Dott. Graziano Fedato
Esperto Contabile
Revisore Legale

Dott.ssa Marta De Zen
Dottore Commercialista

Dott.ssa Paola Ongarato
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Circolare n. 47 / 2022

Castelfranco Veneto, 29 dicembre 2022

Spett.li

CLIENTI

LETTERE DI INTENTO, PLAFOND E RELATIVI OBBLIGHI

PREMESSA

L'esportatore abituale che intende avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'IVA deve predisporre la dichiarazione di intento e trasmetterla all'Agenzia delle Entrate. A partire dal 2022, la L. 178/2020 ha introdotto alcune misure per rafforzare il contrasto alle frodi realizzate con l'utilizzo del falso plafond IVA.

La presente Circolare intende fornirVi una lista dei principali adempimenti in capo agli esportatori abituali e ai fornitori.

OBBLIGHI DEGLI ESPORTATORI ABITUALI

L'art. 1 co. 1 lett. c) del DL 746/8383 prevede l'obbligo per gli esportatori abituali che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza l'applicazione dell'IVA di:

- **redigere** la dichiarazione di intento in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
- **trasmettere** la dichiarazione di intento per via telematica all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con l'indicazione del protocollo di ricezione.

Resta comunque possibile per l'esportatore abituale consegnare al fornitore, su base volontaria, una copia **cartacea** della dichiarazione di intento. In questo modo, si possono anche evitare eventuali dubbi operativi del fornitore circa il trattamento IVA da applicare all'operazione.

OBBLIGHI DEI FORNITORI

I fornitori degli esportatori abituali sono tenuti a:

- **riscontrare l'avvenuta trasmissione** della dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate da parte del cessionario o committente;
- **indicare nelle fatture** emesse gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento.

RISCONTRO TELEMATICO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INTENTO

In capo ai fornitori degli esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti senza l'applicazione dell'IVA, è previsto l'obbligo di verificare l'avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate **prima di effettuare l'operazione**. L'omissione di tale riscontro costituisce una violazione sanzionata ai sensi dell'art. 7 co. 4-bis del DLgs. 471/97.

ATTENZIONE:

In tema di adempimenti connessi alle lettere d'intento si ricorda come l'articolo 7, comma 4-bis, del Dlgs 471/1997 disponga una sanzione compresa tra il 100% e il 200% dell'imposta che sarebbe stata indicata in fattura, oltre al pagamento del tributo, per chi pone in essere cessioni di beni o prestazioni di servizi ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera c (vendita a seguito ricezione dichiarazione d'intento), senza aver prima riscontrato per via telematica l'effettiva presentazione della lettera d'intento.

Il fornitore di un soggetto esportatore abituale deve quindi prestare particolare attenzione **verificando telematicamente la presenza della lettera d'intento prima di effettuare l'operazione**.

Si sottolinea come anche una condotta caratterizzata dal riscontro telematico successivo rispetto alla consegna dei beni comporti la violazione della norma facendo scattare in capo al fornitore le sanzioni sopra descritte.

È necessario pertanto riscontrare la presenza della lettera d'intento prima di eseguire l'operazione ottenendo prove idonee ad attestare l'esatto momento in cui il riscontro è stato fatto. A tal fine è necessario:

- **Accedere al proprio cassetto fiscale** (tramite l'area riservata dell'Agenzia delle Entrate), visualizzare la lettera d'intento in Pdf e salvare il file. In questo modo, la dichiarazione appare sul modello ministeriale e nella stampa vengono riportate la data e l'ora del riscontro. **Si segnala di fare attenzione che in fase di stampa compaia l'ora e la data del riscontro (tali dati potrebbero essere evidenziati fuori dall'area di stampa)**. Pertanto, l'operatore dovrà porre attenzione ad eseguire la stampa con la data e l'ora del riscontro in quanto solo in questo modo potrà dar prova dell'avvenuto riscontro della lettera d'intento prima dell'effettuazione dell'operazione;

Si segnala inoltre che si può continuare ad usare il servizio sul sito dell'Agenzia delle Entrate, senza accedere al cassetto fiscale, e fare la stampa dell'esito, con la relativa data. **(Si consiglia tuttavia di utilizzare il metodo cassetto fiscale)**

Si ribadisce quindi la necessità, in ogni caso, **di procedere all'operazione di riscontro precedentemente all'effettuazione dell'operazione (consegna merce/emissione della fattura)** tramite la stampa da cassetto fiscale, e ponendo attenzione che nelle relative stampe di esito venga indicata data e ora in cui il controllo è stato eseguito così da poter provarlo in caso di contestazione dell'Ufficio.

EMISSIONE DELLA FATTURA IN REGIME DI NON IMPONIBILITÀ IVA

Il fornitore deve indicare nella fattura emessa verso l'esportatore abituale:

- gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento (art. 1 co. 1 lett. c) del DL 746/83);
- l'annotazione "operazione non imponibile" con l'eventuale indicazione della norma di riferimento (art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72).

Fattura elettronica

Per emettere la fattura elettronica con riguardo a operazioni non imponibili IVA ex art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72 nei confronti di un esportatore abituale, si deve utilizzare esclusivamente il tracciato XML della fattura ordinaria allegato al provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757 e successive modificazioni. In base a tale precisazione, non appare ammessa l'emissione della fattura in forma semplificata di cui all'art. 21-bis del DPR 633/72.

Sembra da escludere l'utilizzo obbligatorio della fatturazione elettronica per le operazioni effettuate verso controparti estere. Tuttavia, qualora la fattura sia emessa in formato analogico, occorre considerare che, a decorrere dall'1.7.2022, il formato della fattura elettronica è quello da utilizzare per trasmettere la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. "esterometro").

La fattura elettronica deve riportare:

- nel campo 2.2.1.14 "Natura", il codice specifico N3.5 "Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento";
- nel blocco 2.2.1.16 "AltriDatiGestionali", per ogni lettera d'intento:
- la dicitura "INTENTO", nel campo 2.2.1.16.1;
- il protocollo di ricezione della lettera d'intento 116 e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/", nel campo 2.2.1.16.2;
- la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, nel campo 2.2.1.16.4.

L'invalidazione della dichiarazione di intento, a seguito dei controlli previsti, comporta lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio che reca il titolo di non imponibilità IVA ex art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72 e il numero di protocollo di una lettera di intento invalidata. Il motivo dello scarto è specificato nella ricevuta recapitata al fornitore.

Imposta di bollo

Sulle fatture e sulle note di variazione emesse nei confronti degli esportatori abituali di importo superiore a 77,47 euro deve essere assolta l'imposta di bollo nella misura di 2,00 euro (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72), salvo che i documenti non godano di altra e diversa esenzione dall'imposta di bollo.

Per ogni altra questione sull'argomento, Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali Saluti

Conte&Cervi Commercialisti Associati